RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/10/2026
RFI_DAC.AFNA0011\P\2026\0000029

Direzione Acquisti

Acquisti Forniture Infrastruttura

Il Responsabile

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO

MDI 500107802_2026 *per l'acquisizione di Manifestazioni di Interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per l'affidamento della fornitura di ACCESSORI PER PEDALI SILEC*

Certificato n. IT24/00001467
Certificato n. IT24/00001469
Certificato n. IT24/00001471

CERTIFIED
UNI PDR 125

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

Allegati:

1. Manifestazione di interesse

1. DESCRIZIONE

È intenzione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, per brevità, "RFI"), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., acquisire - in modalità telematica tramite il Portale Acquisti di seguito, per brevità, "Portale") - l'interesse di Operatori economici da consultare per l'affidamento della fornitura di ACCESSORI PER PEDALI SILEC.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento del servizio/fornitura/lavoro di seguito descritto.

La procedura ha carattere meramente esplorativo e non costituisce procedura di gara, né proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'affidamento.

2. OGGETTO

È oggetto della presente consultazione l'affidamento della fornitura di ACCESSORI PER PEDALI SILEC.

3. DURATA E IMPORTO

Con l'affidatario della successiva eventuale richiesta di preventivi, sarà stipulato un Contratto con una durata pari a 24 mesi, ed un importo massimo pari a € 140.400,00 esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00.

L' importo complessivo stimato è pari a € 168.480,00 al netto di IVA, così suddiviso:

- importo a base di gara € 140.400,00 al netto dell'IVA,
- importo stimato per variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: € 28.080,00 al netto di IVA.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non si procederà all'affidamento nei confronti degli operatori economici:

i. che hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Si potrà procedere con l'affidamento quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

ii. per i quali sussiste una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;

iii. che sono destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

iv. che non sono in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999;

v. che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ove tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non hanno prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

vi. che sono stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

vii. che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto o ai

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

viii. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

La causa ostativa non sussiste quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'affidamento nei confronti degli operatori economici:

ix. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

x. la cui partecipazione alla procedura determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile;

xi. che hanno avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura che non possa essere risolta con misure meno intrusive e tale da determinare una distorsione della concorrenza;

xii. che si trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

xiii. che si sono resi colpevoli – secondo motivata valutazione di RFI in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali di cui all'art. 98, comma 3 e 169 del Codice, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità:

a) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

b) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; su tali circostanze RFI motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

d) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa;

e) omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981; tale circostanza deve emergere dal casellario informatico dell'ANAC.

****

Misure restrittive Russia/Bielorussia:

Ai sensi di quanto previsto, dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii., concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, si evidenzia che è vietato affidare contratti di appalto a:

a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono di-rettamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

Sulla modalità di possesso dei requisiti di ordine generale si rimanda a quanto previsto al D. Lgs. 36/2023.

4.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Gli operatori economici devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

4.2.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse.
Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'attività di attività pertinenti all'oggetto della procedura di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al D.Lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro dell'aggiudicatario è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) FATTURATO GLOBALE
Il concorrente per essere ammesso alla procedura di gara deve dichiarare di aver maturato un fatturato globale nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti alla data di indizione della presente procedura di gara almeno pari all'importo posto a base di gara di € 140.400,00.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
− per le società di capitali mediante bilanci o estratti degli stessi, approvati o depositati alla data di indizione della presente procedura di gara corredati della nota integrativa e della delibera di approvazione (ove non ancora depositato);
− per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico e/o la Dichiarazione IVA;
− dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del
fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) PSF
Il concorrente per essere ammesso alla procedura di gara deve essere in possesso del requisito indicato al paragrafo II.5.2 della «Procedura di valutazione economico finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 D» di cui è possibile prendere visione sul sito Internet dell'Ente aggiudicatore www.rfi.it seguendo il percorso — Fornitori e gare — Regole e documentazione — Procedure di valutazione economico finanziaria e Vendor Rating.

Il valore minimo accettabile del Punteggio Sintetico Finale è pari a 18. A tal fine il concorrente, sull'ultimo bilancio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A., dovrà eseguire l'autovalutazione economico finanziaria in base alla procedura sopra indicata utilizzando, per la comparazione, gli indici medi di riferimento (Cod. identificativo aggregato 8349:
−(Criterio 1) Bilanci in forma ordinaria, abbreviata, con il dettaglio dei crediti e dei debiti in nota integrativa, bilanci IAS\IFRS: Roa (4,31); Cash Flow\Totale attivo (5,18); Liquidità corrente (114,02); Patrimonio netto\debiti (31,55); Copertura delle immobilizzazioni (74,49); Debiti tributari e previdenziali\Totale attivo (4,39); Indebitamento bancario (20,82); Oneri finanziari\ricavi (1,56);
−(Criterio 2) Bilanci differenti dal precedente Criterio 1): Roa (4,31); Ricavi\Totale attivo (99,62); Liquidità corrente (114,02); Patrimonio netto\debiti (31,55); Grado di liquidità dell'attivo (66,82); Esigibilità del passivo (58,60); Costo del personale\ricavi (21,59); Oneri finanziari\ricavi (1,56).
Ai fini della comprova sarà eseguita, da parte di RFI, la valutazione del PSF dichiarato. Per effettuare tale valutazione RFI provvederà di norma ad acquisire la documentazione necessaria tramite la banca dati del Registro Imprese ovvero nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023, riservandosi di richiederla al soggetto nel caso non risulti disponibile. Qualora il bilancio sia redatto in forma abbreviata e non riporti i dati sul dettaglio di cui ai precedenti punti, quest'ultimo deve essere sempre inviato a cura dell'operatore economico.

4.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) CONTRATTI DI PUNTA

Il concorrente deve dichiarare di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, un contratto di punta relativo alla fornitura di "Prodotti di carpenteria metallica in ambito ferroviario (e.g. tiranterie)" per un importo non inferiore al 15% dell'importo posto a base di gara (pari ad € 140.400,00) oppure due contratti relativi alla fornitura di "Prodotti di carpenteria metallica in ambito ferroviario (e.g. tiranterie)", per un importo complessivo non inferiore al 25% dell'importo posto a base di gara (pari ad € 140.400,00).
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, ell'importo del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− ogni altra documentazione, non autodichiarativa, atta a comprovare il requisito.
Da uno o dall'insieme dei documenti forniti a comprova, dovranno emergere chiaramente le seguenti informazioni minime:
• l'oggetto delle prestazioni rese;
• il periodo di svolgimento della prestazione;
• l'Operatore Economico che ha svolto le attività e la quota di esecuzione di ciascun soggetto in caso di OE plurisoggettivo (es. RTI);

• la corretta esecuzione della fornitura. Pertanto, in caso di utilizzo di più documenti, dovrà emergere la riconducibilità degli stessi alla prestazione oggetto di comprova.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per forniture svolte nel decennio precedente devono intendersi, oltre alle forniture iniziate e ultimate in detto periodo, anche quelle ultimate in detto periodo, ancorché iniziate precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

b) CONTRATTI ANALOGHI

Il concorrente deve dichiarare di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, contratti relativi alla fornitura di "Prodotti di carpenteria metallica in ambito ferroviario (e.g. tiranterie)" di importo complessivo almeno pari al 50% dell'importo posto a base di gara (pari ad € 140.400,00 IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
− certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− ogni altra documentazione, non autodichiarativa, atta a comprovare il requisito.
Da uno o dall'insieme dei documenti forniti a comprova, dovranno emergere chiaramente le seguenti informazioni minime:
• l'oggetto delle prestazioni rese;
• il periodo di svolgimento della prestazione;
• l'Operatore Economico che ha svolto le attività e la quota di esecuzione di ciascun soggetto in caso di OE plurisoggettivo (es. RTI);
• la corretta esecuzione della fornitura.
Pertanto, in caso di utilizzo di più documenti, dovrà emergere la riconducibilità degli stessi alla prestazione oggetto di comprova.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra si precisa che per forniture svolte nei dieci anni precedenti devono intendersi, oltre alle forniture iniziate e ultimate in detto periodo, anche quelle ultimate in detto periodo, ancorché iniziate precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

c) ATTREZZATURE

Il concorrente, per poter partecipare alla gara, dovrà dichiarare la disponibilità, alla data di scadenza dell'offerta, della strumentazione di seguito specificata:
- Macchine utensili per il taglio di lamiere;
- Macchine utensili per la piega di lamiere;
- Attrezzatura per le verifiche dimensionali di conformità ai disegni costruttivi.

Il concorrente che non dispone della strumentazione indicata presso il proprio stabilimento di produzione o, in caso di avvalimento di uno o più attrezzature, presso lo stabilimento dell'ausiliaria, non sarà ammesso a partecipare alla gara.
Ai fini della comprova potrà essere richiesta documentazione attestante quanto dichiarato e/o potrà essere effettuata, a cura di incaricati di RFI, una visita ispettiva presso il sito di produzione sopra menzionato.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da produrre a comprova della disponibilità delle attrezzature dichiarate, sono fatture d'acquisto, contratti di noleggio, libro cespiti ecc.
Al fine di comprovare le specifiche tecniche delle attrezzature, potranno essere richiesti, schede tecniche, manuali di uso e manutenzione, certificazioni di conformità, ecc.

d) CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' ALLA NORMA UNI-EN ISO 9001

Il concorrente, per partecipare alla presente procedura di gara, dovrà dichiarare di possedere un "Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla Norma UNI-EN ISO 9001", per attività di produzione afferente l'oggetto della gara, rilasciato da un organismo certificatore accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia l'Ente di accreditamento è ACCREDIA (già SINCERT).
Ai fini della comprova il concorrente dovrà produrre copia della suddetta certificazione in corso di validità alla data di presentazione delle offerte su cui RFI effettuerà le relative verifiche.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

5.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente indagine di mercato è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo **www.eprocurement.gruppofs.it** (di seguito "Portale acquisti" o "Portale").

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Avviso e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di accesso ed utilizzo del Portalee negli ulteriori documenti pubblicati sul Portale.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti sopra riportati che costituiscono parte integrante del presente avviso.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

5.2 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA MDI

La partecipazione alla presente indagine di mercato svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

È onere dell'operatore monitorare periodicamente la corrispondenza in arrivo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificato comunicato, nonché aggiornare tempestivamente nella propria anagrafica personale sul sito**www.eprocurement.gruppofs.it** qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata suindicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Operatore indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).
N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.
La Stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).
Pertanto, si suggerisce agli Operatori economici di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.
È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.

5.3 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE

Per partecipare alla presente indagine di mercato, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le "Istruzioni per la registrazione e l'abilitazione a Portale disponibili nella sezione "Istruzioni"

della home page del Portale..B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dall'operatore in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla procedura.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, gli Operatori hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente consultazione.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione degli allegati;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria manifestazione di interesse.

5.4 TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al completamento delle operazioni di registrazione, gli operatori economici, per partecipare all'indagine di mercato dovranno:

1) accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Fasi di prequalifica", e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
2) accedere alla consultazione telematica;
3) selezionare il tasto "Intenzione di Rispondere";
4) scaricare la documentazione relativa alla consultazione (area "Allegati")
5) [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
6) [Solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di seguito esposte.

Per inserire la propria documentazione l'operatore, all'interno dell'area "Risposta", dovrà allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa.

Nel dettaglio l'operatore dovrà inserire a Portale i seguenti documenti:

- Manifestazione di interesse;
- Visura camerale.

Una volta espletate tali attività l'operatore, per trasmettere la propria documentazione, dovrà:

- cliccare su "Trasmetti risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;

L'operatore potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: "Trasmessa").
Inoltre, una e-mail inviata all'operatore all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.
L'operatore potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso, l'operatore dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione, secondo le modalità sopra riportate.
Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore.
Si invitano, pertanto, gli interessati ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Con la trasmissione telematica della risposta, l'operatore accetta tutta la documentazione, allegati e chiarimenti inclusi.
Si ricorda infine che tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede l'operatore economico, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Si ricorda che in caso di sottoscrizione da parte di persona munita di poteri, diversa dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nell'allegato n. 1 "Manifestazione di interesse" la procura o la documentazione attestante ai sensi di legge il conferimento dei poteri di rappresentanza.

N.B.

- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la manifestazione di interesse deve essere prodotta dalla Mandataria/Capogruppo e, in caso di soggetti costituendi, deve essere sottoscritta da tutti i componenti;
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice la manifestazione di interesse deve essere prodotta come di seguito:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa;

- oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa.

- Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la manifestazione di interesse deve essere prodotta dal Consorzio.

N.B. Si richiama l'attenzione sulle seguenti avvertenze:

- la suddetta documentazione, prodotta in risposta al presente avviso di avvio di indagine di mercato, non costituisce prova del possesso dei requisiti di partecipazione;

- il possesso dei requisiti generali e speciali sopra indicati dovrà essere dichiarato dall'interessato anche nella **successiva eventuale richiesta di preventivi**

- RFI accerterà il possesso dei requisiti suddetti nel corso della successiva eventuale richiesta di preventivi.

5.5 TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati possono manifestare il proprio interesse secondo le modalità sopra descritte **entro e non oltre il 16/11/2026 ore 12:00.**

5.6 CHIARIMENTI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante **entro e non oltre la data del 09/11/2026 ore 17:00** esclusivamente attraverso lo strumento "Messaggi" disponibile all'interno la sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di consultazione, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione degli operatori ai fini della presentazione dei rispettivi contributi.

6 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da RFI che procede alla verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, riservandosi – in ogni caso - la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi o integrativi.

Successivamente RFI – sulla base di quanto dichiarato da ciascun Operatore economico che avrà manifestato interesse - provvederà a stilare l'elenco degli Operatori Economici da consultare nella successiva eventuale richiesta di preventivi**.**
RFI si riserva la facoltà di non invitare all'eventuale successiva fase, gli operatori per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale.
In ogni caso, la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata all'invito alla eventuale successiva richiesta di preventivi o in ogni caso all'affidamento.

7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'operatore è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente manifestazione di interesse dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
L'informativa completa di cui all'art. 13 e all'art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all'indirizzo www.garerfi.it – "Regole e documentazione".

8 AVVERTENZE

RFI può interrompere, modificare, prorogare o sospendere l'indagine di mercato, consentendo anche la restituzione della documentazione prodotta dagli operatori, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni operatori domande di approfondimento.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
Qualora sia accertata la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità essenziale della documentazione presentata, si potrà procedere alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione di detta documentazione. In ogni caso la mancata o incompleta risposta ad

eventuali richieste di integrazione determinerà o il mancato invito o l'esclusione dalla successiva eventuale richiesta di preventivi. Non si procederà ad alcuna richiesta di integrazione in caso di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in quanto costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.
RFI rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*.

.

9. SICUREZZA INFORMATICA

Gli operatori sono tenuti a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per manifestare interesse al presente avviso, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione pertinente a tal fine.

L'eventuale futuro affidatario sarà tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente all'oggetto del Contratto.

Fabrizio Italiano

FABRIZIO ITALIANO

Firmato da FABRIZIO ITALIANO
Data: il 26/10/2026 alle 09:16:26 CET